

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXLVIII**

n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE IMPRESE (ANNO 1997)

(articolo 38, comma unico, della legge 5 ottobre 1991, n. 317)

Presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

Trasmessa alla Presidenza il 9 ottobre 1998

INDICE

Legge 5 ottobre 1991, n. 317:

Articoli 5, 6 e 12 - Acquisto di macchinari ad elevata tecnologia	<i>Pag.</i>	5
Articolo 8 - Spese di ricerca	»	7
Settore consorzi	»	8
a) Contributi a consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese	»	8
b) Contributi a società consortili miste	»	10
c) Contributi a consorzi di garanzia collettiva fidi ..	»	11

*Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato*

RELAZIONE

LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317 - INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - Acquisto di macchinari ad elevata tecnologia (artt. 5, 6 e 12 - legge 317/91)

Gli articoli 5, 6 e 12 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, prevedono interventi agevolativi, sotto forma di credito d'imposta o di contributo in conto capitale, alle imprese che effettuino "investimenti innovativi" per l'acquisizione di macchinari ad "elevata tecnologia" (cfr: articolo 5 della legge per una elencazione puntuale degli investimenti ammessi).

Il regolamento di attuazione è fissato dal D.M. 3 marzo 1992, n. 247, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 59 del 20.3.1992.

La Legge 317/91 ha previsto sostanziali innovazioni procedurali nell'ottica di consentire alle imprese di pervenire alle agevolazioni nelle forme più semplici e rapide possibili: in particolare, per la prima volta, si è dato corso alla concessione di benefici di legge dietro presentazione di una dichiarazione del possesso dei requisiti da parte del legale rappresentante dell'impresa, con una documentazione accompagnatoria ridotta al minimo.

E' prevista la certificazione della veridicità dei dati esposti rilasciata dal presidente del collegio sindacale - ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da

un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - oltre che una perizia asseverata, rilasciata da un professionista abilitato - ingegnere o perito industriale, che attesti il possesso dei requisiti tecnici dei beni sottoposti all'agevolazione.

Altra importante innovazione procedurale è costituita dalla formalità della domanda che deve essere obbligatoriamente presentata su di un apposito modulo a lettura ottica onde consentire l'immissione - e quindi, poi, il trattamento - automatico delle informazioni. L'accertamento dei requisiti e delle circostanze oggettive determinanti l'intervento è stato traslato ad un momento successivo alla fruizione del beneficio da parte dell'impresa, limitando la fase istruttoria al controllo (effettuato in gran parte attraverso lo strumento informatico) degli elementi risultanti dalla predetta dichiarazione, certificazione e perizia.

Relativamente allo stato di attuazione della norma, si deve in primo luogo evidenziare l'enorme "successo" riscosso, visualizzabile, in prima approssimazione, nella quasi costante situazione di carenza di dotazione del Fondo a copertura delle istanze presentate: a partire dal 1992, fino a tutto il 1996, sono state presentate circa 21.000 domande. Nel solo primo giorno utile per la presentazione, le istanze hanno assorbito risorse in misura tale da consentire solo concessioni in acconto del contributo. Il saldo è stato poi disposto in occasione del rifinanziamento della misura. In linea generale, si può affermare che le importanti innovazioni e semplificazioni procedurali sono state poi vanificate dalla costante carenza di copertura finanziaria. Con la legge 7 agosto 1997, n. 266 sono state reperite le ulteriori risorse per consentire l'evasione delle domande giacenti dal 1994.

L'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti oggettivi alla fruizione dei benefici è stato postposto alla materiale fruizione degli stessi da parte delle imprese beneficiarie: una apposita convenzione con i maggiori istituti di credito, infatti, ha consentito il decentramento della fase di controllo presso l'istituto prescelto dalla ditta beneficiaria, liberando l'Amministrazione dell'onere di procedere a rilievi su tutto il territorio nazionale e, nel contempo, avendo la certezza dei risultati del controllo.

La fase di controllo si protrae nel tempo e, a tutt'oggi, risulta solo parzialmente conclusa, si può stimare che circa il 20% delle 16.000 concessioni potrebbe essere soggetto a revisione per le carenze verificate successivamente alla fruizione dei benefici. In proposito la legge ha fissato la misura delle sanzioni amministrative (da due a quattro volte il contributo indebitamente fruito) nonché, per i casi più gravi, le conseguenze penali dovute alle mendaci dichiarazioni.

In ordine alle attività sviluppate nel corso del 1997, si riporta in allegato un tabulato riassuntivo nel quale sono evidenziate, secondo la ripartizione per regione di provenienza, il numero e l'entità complessiva delle richieste accolte.

LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317 - INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - Spese di ricerca Art. 8 - legge 317/91

L'articolo 8 della legge 317/91, il cui Regolamento di attuazione è contenuto nel DM 14 marzo 1994, n. 688, pubblicato il 17 dicembre 1994, ha previsto la concessione di crediti di imposta alle piccole e medie imprese che effettuino spese di ricerca.

Si distinguono tre linee diverse di intervento, rispettivamente per i commi 1, 3 e 4 dell'articolo in questione:

- comma 1: agevolazioni per utili reinvestiti in spese di ricerca;
- comma 3: agevolazioni per spese di ricerca delle imprese operanti nei comparti innovativi;
- comma 4: agevolazioni per spese di ricerca ed investimenti delle nuove imprese operanti nei comparti innovativi.

La definizione dei comparti innovativi è stata adottata dal CIPI, come la legge prescrive, con la delibera in data 25 marzo 1992; con altra delibera in pari data sono state individuate le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni.

In sintesi, l'aiuto è commisurato al 30% (45% nelle aree svantaggiate) delle spese di ricerca sostenute dall'impresa e può essere fruito per 4 anni a partire dalla concessione. Le imposte per le quali è possibile far valere il credito sono l'IRPEG, l'IRPEF, l'ILOR e, esaurite le precedenti, l'IVA a partire dal secondo anno dalla concessione del credito.

La procedura concessiva e di controllo, ricalca quella già adottata per le agevolazioni di cui all'art. 6 della stessa legge 317/91 e sopra illustrata, concentrando in una sola fase, quella di concessione, il riconoscimento dell'agevolazione.

La concessione dei benefici di legge viene disposta dietro presentazione di dichiarazione-domanda del possesso dei requisiti da parte dell'impresa, corredata da una certificazione rilasciata dal Presidente del collegio sindacale, ovvero, in

manca, da revisore dei conti, da professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, dalla documentazione per la certificazione "antimafia" e da una perizia asseverata rilasciata da professionista abilitato, esterno alla struttura aziendale.

Anche per le procedure di cui all'art. 8, l'accertamento delle circostanze oggettive determinanti l'intervento è lasciato ad un momento successivo alla concessione del beneficio, limitando le fasi istruttorie al controllo, con lo strumento informatico, degli elementi risultanti dalle dichiarazioni.

Identiche sono poi le procedure di controllo da parte degli Istituti di credito ed enti appositamente convenzionati con il Ministero ai sensi dell'articolo 4 della legge 317/91.

In ordine alle attività sviluppate nel corso del 1997, anche per l'articolo 8 della legge 317/91 si riporta in allegato un tabulato riassuntivo nel quale sono evidenziate, secondo la ripartizione per regione di provenienza, il numero e l'entità complessiva delle richieste accolte.

LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317 - INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - SETTORE CONSORZI -

La legge 5 ottobre 1991, n. 317 detta al Capo IV una serie di norme mirate alla promozione e allo sviluppo delle varie forme di associazione tra piccole e medie imprese, predisponendo un sistema di incentivi che vuole essere il più possibile completo e rispondente alle reali esigenze di rinnovamento del settore p.m.i..

La competenza attribuita in materia al Ministero dell'industria riguarda tre tipi specifici di intervento:

- A) Contributi a consorzi e società consortili tra p.m.i..
- B) Contributi a società consortili miste.
- C) Contributi a consorzi di garanzia collettiva fidi.

- A) CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA P.M.I. (ARTT. 17 E 23 E 34, LEGGE 317/91) -

Soggetti beneficiari

La legge prevede la concessione di benefici ai consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa tra piccole e medie imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate.

Possono fruire degli stessi benefici i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane, costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 443/85, nonché i consorzi e le società consortili costituiti tra le predette imprese e le imprese industriali, commerciali e di servizi.

La concessione delle agevolazioni è estesa anche ai Centri di innovazione imprenditoriale (BIC) promossi dalla CEE e ai centri per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese (CISI) istituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e privato, che realizzino i programmi agevolati dalla legge.

I benefici sono concessi per la realizzazione di programmi di spesa volti a promuovere una serie di attività specifiche, indicate dall'art. 19 della legge.

Ai fini della concessione del contributo i consorzi e le società consortili devono dichiarare le altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute per lo stesso programma.

Dotazione finanziaria

I fondi stanziati dalla legge per la concessione dei contributi in conto capitale, ammontanti a 94,3 miliardi sono stati interamente assegnati alle Regioni nel febbraio 1995, in relazione alle domande presentate nella fase di prima applicazione.

Con D.M. 2 maggio 1996, nell'ambito della ripartizione delle somme disponibili per le finalità della legge 317/91, è stata assegnata per gli interventi a favore dei consorzi la somma di 59 miliardi (53 miliardi per l'art.22 e 6 miliardi per l'art. 23). In presenza di tali nuove disponibilità è stato possibile, ai sensi dell'art.21, comma 3, della legge, fissare un nuovo termine di presentazione domande, per l'anno 1996.

Agevolazioni concedibili

Sono previsti i seguenti tipi di agevolazione:

- a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 30% del programma di spesa, entro il limite di lire 300 milioni annui per ogni soggetto e per non più di lire 800 milioni in un triennio. La misura del contributo è elevata, rispettivamente, al 50%, 500 milioni annui e L. 1.300 milioni in un triennio per i soggetti ubicati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Reg. CEE 2052/88;
- b) finanziamenti agevolati, di importo non superiore a lire 2 miliardi e di durata non superiore a 10 anni, ad un tasso di interesse pari al 60% del tasso di riferimento (30% per i territori Reg. CEE).

La gestione di questa misura d'intervento spetta direttamente al Mediocredito Centrale.

I contributi e i finanziamenti di cui sopra non possono superare complessivamente il 60% delle spese ammesse. Il limite è elevato all'80% per i territori di cui al citato Reg. CEE.

Procedura

La legge ha stabilito, nelle linee essenziali, anche la procedura per la concessione del contributo, fissando i termini precisi per i vari passaggi dell'iter (art.21). Al riguardo ha previsto (ed è questa una novità importante rispetto alle precedenti normative di agevolazione gestite dal

Ministero dell'industria) il diretto coinvolgimento delle Regioni, alle quali è attribuita la competenza di definire le linee di sviluppo generale delle iniziative consortili nel territorio, attraverso la predisposizione di un progetto-programma, ed è inoltre demandata l'istruttoria delle domande. Tali adempimenti devono essere portati a termine entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La competenza del Ministero dell'industria riguarda invece l'approvazione delle richieste delle Regioni ed il riparto dei fondi tra le stesse (entro 60 giorni dal compimento dell'istruttoria regionale).

Solo nel caso in cui una regione non provveda entro i termini a tutti gli adempimenti previsti, l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata direttamente dal Ministero.

Stato di attuazione

Il termine di presentazione delle domande per il 1996, stabilito con D.M.11.7.96 al 21 ottobre 1996, è stato poi prorogato al 16 dicembre 1996, su espressa richiesta di molte Regioni, che, a causa dei tempi lunghi richiesti dalle loro norme interne per l'approvazione del progetto-programma, non sarebbero state in grado di rispettare i termini di legge.

Il riparto dei fondi da parte del Ministero è stato emanato con decreto del 25.5.1998.

Le domande ammesse sono 237 e comportano investimenti per 312,8 MLD e una richiesta di contributi di complessivi 119,4 MLD.

Per quanto riguarda i fondi assegnati nella fase di prima applicazione (primo bando), le somme complessivamente erogate al 31.12.97 ammontano a 2,190 MLD.

B) CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' CONSORTILI MISTE (ART. 27, LEGGE 317/91) -

Soggetti beneficiari

L'art. 27 prevede la concessione di contributi in conto capitale alle società consortili a capitale misto pubblico e privato, aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, commerciali di servizi e alle imprese artigiane.

Possono partecipare ad esse, in deroga all'art. 2602 c.c., le università, CNR, ENEA, camere di commercio, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie regionali, enti privati operanti nella ricerca, finanza e credito nonché associazioni imprenditoriali di categoria.

I beneficiari delle attività delle società consortili devono essere soltanto le piccole e medie imprese, anche se non consorziate; in quest'ultimo caso è necessario che dette imprese si assumano i relativi oneri.

Sono ammissibili al contributo le spese relative alle specifiche attività di servizio indicate dal comma 7 dell'art. 27.

Agevolazioni concedibili

E' prevista la concessione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, entro il limite di L. 500 milioni annui e per non più di L. 1.000 milioni in un triennio.

Dette misure sono elevate, rispettivamente, al 70%, 1.000 milioni e 1.500 milioni per le società consortili ubicate nei territori rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b del Reg. CEE 2052/88.

Dotazione finanziaria

I fondi stanziati dalla legge per la concessione dei contributi in conto capitale, ammontanti a 63 MLD sono stati interamente assegnati alle Regioni nel novembre 1995, in relazione alle domande presentate nella fase di prima applicazione.

Con D.M. 2 maggio 1996, nell'ambito della ripartizione delle somme disponibili per le finalità della legge 317/91, è stata assegnata per gli interventi a favore delle società consortili miste la somma di 20 MLD. In presenza di tali nuove disponibilità è stato possibile, ai sensi dell'art.21, comma 3, della legge, fissare un nuovo termine di presentazione domande, per l'anno 1996.

Procedura

Per la procedura, lo stesso art. 27 rimanda a quanto stabilito dall'art.22 per i consorzi tra p.m.i.. Si ha, pertanto, il coinvolgimento diretto delle Regioni nell'istruttoria ed il riparto dei fondi da parte del Ministero industria con potere di surroga di quest'ultimo nel caso di inerzia di una o più Regioni.

Stato di attuazione

Il termine di presentazione delle domande per il 1996, stabilito con D.M.11.7.96 al 21 ottobre 1996, è stato poi prorogato al 16 dicembre 1996, su espressa richiesta di molte Regioni, che, a causa dei tempi lunghi richiesti dalle loro norme interne per l'approvazione del progetto-programma, non sarebbero state in grado di rispettare i termini di legge.

Nel corso del 1997 le Regioni hanno effettuato l'istruttoria ed inviato le relative delibere al Ministero. L'esame delle richieste regionali da parte del Ministro non è stata conclusa e pertanto il provvedimento di riparto dei fondi verrà emanato nel 1988.

Saranno assegnati tutti i fondi disponibili. Le domande presentate sono 81, comportano investimenti per 209 MLD.

Le domande ammesse sono 65 e comportano investimenti per 128 MLD e una richiesta di contributi di complessive 78 MLD.

C) CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (ART.33, comma 2 LEGGE 317/91) -

Soggetti beneficiari

La legge individua come destinatari di una serie di interventi i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da almeno 50 piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi e artigiane e che dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a 50 milioni (art.30). Detti consorzi devono avere come scopo sociale l'attività di prestazione di garanzia alle piccole e medie imprese associate e l'attività di informazione, consulenza e assistenza alle medesime imprese per il reperimento di fonti finanziarie, nonché per il miglioramento della gestione finanziaria.

L'art. 33, in particolare, prevede la concessione di contributi in conto capitale ai predetti soggetti per le seguenti finalità:

- a) costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale;
- b) realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale per la fornitura di servizi finanziari.

Ai fini della concessione del contributo i consorzi e le società consortili devono dichiarare le altre agevolazioni richieste o ottenute per lo stesso programma.

Agevolazioni concedibili

E' prevista la concessione di un contributo in conto capitale nelle seguenti misure:

- a) per i fondi interconsortili, un massimo del 50% delle quote apportate al fondo da ciascun soggetto, entro il limite di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati, rispettivamente, al 70% e 100 milioni per i soggetti operanti nei territori rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b del Reg. CEE 2052/88;
- b) per i programmi gestionali, un massimo del 50% del costo del progetto, entro il limite di 100 milioni. Tali limiti sono elevati al 70% e 200 milioni per i territori di cui sopra.

Dotazione finanziaria

I fondi complessivamente stanziati per l'intervento sono pari a circa 3,6 MLD.

Stato di attuazione

L'applicazione delle misure di intervento previste è demandata al Ministero dell'industria.


La normativa di attuazione prevede che le domande possano essere presentate due volte l'anno (entro il 30 aprile e il 30 ottobre). Nel 1997 sono pervenute in totale n. 70 domande che prevedono investimenti complessivi di circa L. 5,2 MLD.

A partire dalla prima applicazione e fino a tutto il '97 i contributi concessi ammontano a circa 1,962 MLD.


Le somme erogate nel 1997 sono pari a 481 MLD.

I Responsabili delle Gestioni

- Dr. Alessandro Carlizzi




- Dr. Carlo de Vincentiis



Il Direttore Generale

Dr. Carlo Sappino



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.G.C. I. L. - LEGGE 317/94 - ART. 8
DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEGLI IMPEGNI ASSUMTI NELL'ANNO 1997

REGIONI	COSSA 1		COSSA 3		COSSA 4		TOTALE					
	N. PR. INVEST. (MIL.)	CONTRIB. (000)										
PIEMONTE	3	818	3	318.227	3	818	3	318.227				
LOMBARDIA	12	6.318	12	1.733.947	12	6.318	12	1.733.947				
EMILIA	4	2.468	4	798.995	1	686	5	3.094				
FRILILI VC.	2	3.561	2	1.068.787	2	3.561	2	1.068.787				
VALLE D. AOSTA	1	999	9	295.934	5	7.198	2	2.688.012				
PIEMONTE	1	226	102.035		1	114	2	340				
TOSCANA	10	6.401	2.452.478		1	269	11	2.374				
LAZIO	3	2.324	697.931		3	2.324	3	697.931				
CAMPANIA	1	1.953	838.959		1	1.953	1	838.959				
BOCLTI	1	510	238.881		1	510	1	238.881				
TOTALE	2	1.225	402.024	45	31.569	10.456.239	3	1.529	459.287	50	34.223	11.317.555